



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

In esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – sezione I bis – n. 7461 del 28 giugno 2017 (Numero RG 15284/2016) che ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, di un sunto del ricorso proposto dal sig. INVITO Tommaso, si espone quanto segue.

Il sig. INVITO Tommaso ha partecipato alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 519, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), nella qualifica di Vigile del Fuoco, nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario del C.N.VV.F (c.d. stabilizzazione), indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007.

In seguito alla autorizzazione, in via eccezionale, prevista dall'art. 6 bis della Legge 7 agosto 2016, n. 160, a procedere ad un'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attingendo, tra l'altro dalla graduatoria della procedura di cui si tratta, il sig. INVITO, dopo aver superato la prova per l'accertamento dell'idoneità motoria, è stato sottoposto dalla Commissione Medica all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, al termine del quale è stato dichiarato non idoneo ed escluso dalla procedura in questione, con decreto n. 691 del 21 ottobre 2016.

Il sig. INVITO, avverso il detto decreto di esclusione n. 691 del 21 ottobre 2016, ha presentato ricorso al T.A.R. Lazio, con istanza di sospensiva, ritenendo che la patologia riscontrata nei suoi confronti dalla Commissione medica concorsuale sia frutto di un errore diagnostico, come sarebbe dimostrato da visite mediche successivamente effettuate presso strutture sanitarie pubbliche e dal fatto che il medesimo sia regolarmente iscritto nei quadri dei vigili del fuoco volontari..

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del del 28 giugno 2017, n. 7461, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.